



# COMUNE DI CLES

## Provincia di Trento

### ORDINANZA del SINDACO

Numero: <b>20</b>	Data: <b>22/12/2025</b>
-------------------	-------------------------

#### OGGETTO:

DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO E DI COSIDDETTE LANTERNE CINESI, DI SPARO DI PETARDI, DI SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI E DI OGNI ALTRO ARTIFICIO PIROTECNICO NELLE VIE DEL CENTRO ABITATO DALLE ORE 00:00 DEL 31/12/2025 ALLE ORE 24:00 DEL 01/01/2026

Premesso che:

- nel periodo di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di cd. lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici per festeggiare il Capodanno;
- tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
- ogni anno la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, animali e cose, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;

- le attività pirotecniche incontrollate possono avere la conseguenza di determinare danni economici anche ingenti alle cose e al patrimonio pubblico, per il rischio d'incendio connesso alle sostanze esplosive ed incendiarie di detti prodotti;
- l'Amministrazione Comunale, nonostante nell'abitato di Cles non siano stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, ritiene importante tutelare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini e non creare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso e ai feriti per altre cause che vi accedono,

### **LA SINDACA**

- visto il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- visto il Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";
- visti gli artt. 7 e 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2),

### **ORDINA**

dalle ore 00:00 del 31/12/2025 alle ore 24:00 del 01/01/2026 il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di cd. lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nelle seguenti vie e piazze:

Corso Dante, Piazza Municipio, Piazza I Maggio, Via Bergamo, Piazza Cesare Battisti, Via Roma, Piazza Granda e a meno di 200 metri dall'Ospedale Valli Del Noce, Casa di Riposo (A.P.S.P. S. Maria) e depositi di carburante;

### **INVITA**

chiunque di osservare il contenuto del presente provvedimento, secondo le disposizioni di legge;

### **INFORMA**

che l'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della legge n. 689/1981, a tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria;

che la trasgressione della presente ordinanza è punita, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 7 e 7-bis, con sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro e comporta il sequestro cautelare del materiale sopra citato per la successiva confisca amministrativa;

### **DEMANDA**

a tutti gli Agenti e Ufficiali di P.G. di cui all'art. 57 c.p.p. il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza;

### **AVVERTE**

ai sensi dell'art. 4 della l.p. 23/1992, che avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, oppure, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

## **DISPONE**

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

1. albo pretorio;
2. Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Anaunia";
3. Carabinieri Cles;
4. Guardia di Finanza Cles;
5. Vigili Volontari del Fuoco di Cles;
6. Trentino Emergenza.

Cles, 22/12/2025

LA SINDACA

**STELLA MENAPACE**